

# Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

del 21 marzo 2014 (Stato 1° agosto 2014)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale  
del 6 settembre 2013<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**           Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

## **Art. 2**           Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile<sup>4</sup> in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

## **Art. 3**           Riconoscimento dell'ingiustizia subita

<sup>1</sup> Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981:

- a.<sup>5</sup> sono stati disposti ingiustamente; oppure
- b. sono stati attuati con modalità tali da costituire un'ingiustizia.

<sup>2</sup> Si ritiene che un'ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.

RU 2014 2293

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 7427

<sup>3</sup> FF 2013 7681

<sup>4</sup> RS 210

<sup>5</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

**Art. 4** Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento dell'ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un'indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.

**Art. 5** Rielaborazione scientifica

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.

<sup>2</sup> A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

<sup>3</sup> I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.

**Art. 6** Archiviazione

<sup>1</sup> Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

<sup>2</sup> Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.

**Art. 7** Diritto di consultare gli atti

<sup>1</sup> Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti.

<sup>2</sup> Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.

**Art. 8** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 2014<sup>6</sup>

<sup>6</sup> DCF del 21 mag. 2014.